

**DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2015  
460/2015/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2016, DELLE COMPONENTI A COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI GASDOTTI LOCALI E DI RETI DI TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 ottobre 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 39;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 191/2013/R/gas) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 191/2013/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016, definite nell'Allegato A alla deliberazione medesima (di seguito: Disposizioni per l'assicurazione gas) e che tali disposizioni sono state successivamente integrate, per quanto riguarda la copertura dei relativi costi, con la deliberazione 31 ottobre 2013, 473/2013/R/com;
- nel definire le caratteristiche dell'assicurazione per il triennio 2014-2016, l'Autorità ha stabilito, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2.4, lettera e), delle Disposizioni per l'assicurazione gas, che il contratto di assicurazione avrebbe dovuto prevedere, tra l'altro, un meccanismo di riduzione incentivante del premio, relativo almeno alla sezione incendio, che comportasse la restituzione, da parte dell'impresa assicuratrice, di una parte del premio in caso di favorevole andamento tecnico della polizza;
- l'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas definisce la componente annua a copertura dei costi dell'assicurazione per l'utente  $i$ -esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto  $AG_i$  come il prodotto tra il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall'utente  $i$ -

esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, alla data del 31 dicembre dell'anno considerato ( $P_i$ ) e il costo per punto di riconsegna assicurato, pari a 0,65 euro/anno ( $C_p$ );

- l'articolo 6, comma 6.2, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che, nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l'impresa distributrice addebiti all'utente medesimo in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore  $C_p$ , specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";
- l'articolo 7, comma 7.2, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che, nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebiti in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari a 0,25 euro, specificando la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";
- l'articolo 8, comma 8.3, delle Disposizioni per l'assicurazione gas stabilisce che l'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, possa aggiornare il valore di  $C_p$  e dell'importo di cui al comma 7.2 delle Disposizioni medesime, in base alle informazioni trasmesse dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (Ccse) sulla situazione del Conto assicurazione gas e alle esigenze di gettito;
- in attuazione delle Disposizioni per l'assicurazione gas, il Comitato italiano gas (Cig) ha stipulato, in qualità di soggetto contraente per conto dei clienti finali, un contratto di assicurazione contro gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile derivanti dall'uso del gas a valle del punto di consegna assicurato (di seguito: Contratto);
- il Contratto prevede che, a fronte della copertura assicurativa, sia corrisposto un premio annuo minimo di polizza stabilito in 13.770.000 euro, comprensivo di imposta, sulla base di un numero convenzionale di utenti iniziali non inferiore a 21.600.000 unità e che, qualora il numero degli utenti al termine di ogni annualità assicurativa risulti superiore a quello degli utenti iniziali, il premio annuo sia oggetto di successiva regolazione, applicando il 50% del premio per utente al numero di utenti incrementali;
- il Contratto prevede, inoltre, limitatamente alla sezione Incendio e alla sezione Infortuni, un meccanismo di riduzione incentivante del premio su base annuale (clausole di partecipazione agli utili) che, in caso di favorevole andamento tecnico del contratto, comporta il riconoscimento di un importo a favore del contraente, proporzionale ai risultati ottenuti, che il contraente medesimo compensa in occasione del successivo pagamento del premio annuale a proprio carico;
- in base alle informazioni fornite dal Cig, con riferimento all'annualità assicurativa 1 gennaio – 31 dicembre 2014, l'applicazione delle clausole di partecipazione agli utili, di cui al punto precedente, ha comportato il riconoscimento, da parte dell'impresa assicuratrice, di un importo pari a 1.656.675 euro a favore del contraente e la corrispondente riduzione del premio pagato per la successiva annualità assicurativa;
- in esito alla riduzione dei costi complessivi dell'assicurazione gas, derivante dagli

effetti delle clausole di partecipazione agli utili per l'annualità assicurativa 1 gennaio – 31 dicembre 2014, il corrispondente costo per singolo punto di consegna dell'assicurazione medesima risulta quantificabile in circa 0,6 euro/anno e, pertanto, inferiore al valore dell'elemento  $C_p$  di cui all'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas;

- in base alle rendicontazioni periodiche trasmesse dal Cig, risulta che l'andamento tecnico della polizza registrato per il primo quadrimestre 2015 presenta una dinamica sostanzialmente in linea con quella registrata nel precedente periodo assicurativo, sia in termini di numero delle nuove pratiche aperte sia in termini di esposizione complessiva (somma degli importi pagati a titolo di risarcimento e degli importi posti a riserva in relazione alle pratiche ancora aperte);
- è pertanto presumibile che, in assenza di eventi sfavorevoli, l'applicazione delle clausole di partecipazione agli utili potrà comportare, anche per l'annualità assicurativa 1 gennaio – 31 dicembre 2015, il riconoscimento di una riduzione del relativo premio, che attesterebbe, anche per tale annualità, il costo dell'assicurazione per singolo punto di riconsegna su un valore inferiore a quello inizialmente definito per l'elemento  $C_p$ ;
- in base alle informazioni fornite dalla Ccse, risulta che il Conto assicurazione gas presentava, alla data di decorrenza della polizza attualmente in vigore (1 gennaio 2014) un saldo attivo che, pur avendo subito una lieve flessione alla stessa data dell'anno successivo, risulta ad oggi ulteriormente incrementato per i già menzionati effetti delle clausole di partecipazione agli utili.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- trasferire, totalmente, ai clienti finali titolari di punti di riconsegna assicurati, i benefici, in termini di riduzione dei costi dell'assicurazione gas, ottenuti principalmente per effetto dell'applicazione delle clausole di partecipazione agli utili presenti nel contratto di assicurazione, ferme restando le prestazioni garantite dalla polizza assicurativa;
- aggiornare, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.3, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, il valore dell'elemento  $C_p$  e dell'importo di cui all'articolo 7, comma 7.2, delle Disposizioni medesime, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2016

#### **DELIBERA**

1. di stabilire che, con decorrenza dal 1 gennaio 2016:
  - a) il valore dell'elemento  $C_p$ , di cui all'articolo 8, comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione 191/2013/R/gas, è pari a 0,6 euro/anno;
  - b) l'importo di cui all'articolo 7, comma 7.2, dell'Allegato A alla deliberazione 191/2013/R/gas, è pari a 0,2 euro;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 ottobre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*